PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI XX ANNIVERSARIO

DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI 18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

Il Codice delle Chiese Orientali: la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche, Roma, 8-9 ottobre 2010

Chiesa Melkita:

Il caso della Chiesa Melkita Cattolica Rev. Prof. CHARLES ABOU SAADA Professore alla Facoltà di Diritto Canonico Pontificio Istituto Orientale

TAVOLA ROTONDA L'attività legislativa delle Chiese sui iuris

Sommario: 1. La prima versione del diritto particolare melkita; 2. La seconda versione del diritto particolare melkita; 3. La terza versione del diritto particolare melkita; Conclusione.

1. La prima versione del diritto particolare melkita

Dopo la promulgazione del *CCEO* vent'anni fa, il Patriarca Maximos V HAKIM aveva istituito una commissione di canonisti della Chiesa Greco Cattolica Melkita con lo scopo di preparare la prima versione del diritto particolare di questa Chiesa *sui iuris* secondo le istruzioni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*.

Questa commissione aveva cominciato a lavorare in Siria e in Libano, e presentava ogni anno delle proposte al Sinodo dei Vescovi, il quale, a partire dal 1992, le poneva in discussione. Nel mese di Luglio del 1994 il Sinodo dei Vescovi Melkiti aveva accettato la prima versione del diritto particolare presentata dalla suddetta commissione, e aveva chiesto che questa versione fosse osservata dai sudditi melkiti per un periodo di prova che è durato ben tre anni. Il Patriarca Maximos V aveva chiesto in una lettera ai suoi *Christi Fideles* di osservare la versione in quanto rispettosa delle nostre usanze e delle tradizioni locali ereditate dagli antichi. Egli continuava: «questa versione sia motivo per noi di guardare verso un futuro migliore per tutti». Il Sinodo dei Vescovi aveva chiesto alla commissione di continuare il lavoro di ricerca e di sviluppare la prima versione, e nello stesso tempo, il Patriarca Maximos V aveva invitato i suoi Vescovi ad aiutare la commissione

presentando le loro note ed osservazioni. Questa prima versione fu pubblicata nella rivista المسرة, numero 816 dell'anno 1995.

2. La seconda versione del diritto particolare melkita

Dal 1995 al 2003, la commissione aveva continuato il suo lavoro, ed ogni anno presentava dei rapporti sugli sviluppi al Sinodo dei Vescovi. Questo Sinodo dei Vescovi riunitosi nel Gennaio del 2003 aveva accettato l'ultima versione presentata dalla commissione canonica. Nel Gennaio 2004 il Patriarca attuale Gregorio III aveva scritto una lettera ai sudditi melkiti nella quale ammette che questa seconda versione rispecchia meglio le finalità del diritto canonico. In questa lettera del 19 gennaio 2004 Gregorio III considera la seconda versione come manoscritto vincolante ملزما مخطوطا per tutti i sudditi di questa Chiesa sui iuris, eccetto per quanto riguarda i punti che hanno bisogno dell'approvazione della Santa Sede: i canoni 29 (ascrizione ad una Chiesa sui iuris), 30 (ascrizione ad una Chiesa sui iuris per chi riceve il Battesimo dopo i 14 anni di età) e il canone 102, paragrafo 2 (parla del voto deliberativo dei Vescovi eparchiali costituiti fuori del territorio della Chiesa patriarcale).

Rispetto alla versione del 1995 questa nuova versione non contiene i tre supplementi:

- Statuto del Sinodo dei Vescovi
- L'eredità dei chierici
- La sede patriarcale vacante e l'elezione del Patriarca

Questa versione potrebbe essere migliorata nella sua forma e contenuto. Ecco alcuni esempi:

Il canone 64 del *CCEO*, tratta dell'idoneità per la dignità patriarcale, salvo restando il can. 180 del CCEO. Il diritto particolare melkita non fa che ripetere alla lettera i sei requisiti del can. 180. In questo caso, il diritto particolare non aggiunge nulla e non rispecchia la filosofia del canone del *CCEO*, il quale vorrebbe dare alle chiese *sui iuris* la possibilità di aggiungere altri requisiti circa l'idoneità per la dignità patriarcale.

Il caso del famoso canone 78, 2 del *CCEO*: parla della potestà ordinaria e personale del Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa Patriarcale. In questo caso, il diritto particolare approvato dal Romano Pontefice potrebbe mettere delle norme circa la potestà del Patriarca fuori del suo territorio patriarcale. L'articolo 8 del diritto particolare della Chiesa Melkita dice: «Il Sinodo dei Vescovi sta cercando di mettere in norma una legge particolare approvata dal Romano Pontefice circa la potestà del Patriarca fuori del territorio patriarcale». Credo che il Santo Sinodo abbia presentato delle proposte negli ultimi tempi circa questa questione molto delicata. Questa è una questione canonica da sviluppare, che conviene *pro salute animarum* risolverla e definirla al più presto.

Il canone 297 del *CCEO* circa la rinuncia dell'ufficio di parroco e la questione dei chierici pensionati. L'articolo 43 del diritto particolare melkita dice che ancora il Sinodo dei

Vescovi non ha terminato di definire la questione della pensione dei Vescovi e dei presbiteri.

Il canone 302 del *CCEO* parla del vice parroco. L'articolo 44 della versione del 1995 dice: nella nostra legislazione particolare non abbiamo la nozione di vice parroco. Invece l'articolo 43 della seconda versione riprende il diritto comune e parla dei diritti e doveri del vice parroco. Una questione da sviluppare.

L'articolo 49 della versione del 1995 dice che il Sinodo di Vescovi dovrebbe definire la questione della formazione dei chierici, riprendendo il can 330, 1 del *CCEO*. L'articolo 48 della seconda versione dice che il Sinodo ha già definito la questione, ma non aggiunge null'altro.

Il diritto particolare deve stabilire delle norme circa la pubblicazione dei nomi dei candidati agli ordini sacri secondo le prescrizioni del can 771, 1 del *CCEO*. Le due versioni del diritto particolare melkita ammettono chiaramente che nella legislazione melkita non c'è una cosa del genere. Questo è da rivedere poiché nel Sinodo di Gerusalemme del 1849 si parla chiaramente del dovere del Vescovo eparchiale di pubblicare oralmente o per iscritto il nome del candidato.

Questo ci introduce alla questione dei Sinodi Melkiti celebrati nel XVIII, XIX e XX secolo. Questi Sinodi fanno la nostra storia e tradizioni, persino il nostro diritto particolare. Il problema è che solo uno di questi Sinodi fu approvato *in forma generali* dalla Santa Sede, e parlo del Sinodo di Ain Traz del 1835. In questa occasione mi rivolgo al nostro Patriarca Gregorio III, al Sinodo dei Vescovi Melkiti ed a voi presenti qui, chiedendo umilmente di riaprire la questione dei Sinodi Melkiti del passato, sapendo che solo uno di questi fu ufficialmente condannato, si tratta di quello di Qarqafè celebrato nel 1806. Quest'ultimo Sinodo come quelli di San Salvatore (1790), Gerusalemme (1849) e quello di Ain Traz (1909) stanno aspettando di essere ristudiati dai canonisti sia melkiti, sia della Santa Sede. Sapendo che il Sinodo di Ain Traz del 1909 presenta un corpo legislativo molto importante e avanzato nel suo tempo. Questi furono dimenticati per vari motivi, specialmente per contese in ambito melkita. Ma riaprire questa questione per noi sarebbe una cosa intelligente poiché ci aiuta a riscoprire le ricchezze della nostra Chiesa e ci invita a riflettere meglio sull'oggi per poter guardare verso un futuro migliore per i nostri fedeli.

3. La terza versione del diritto particolare melkita

Nel Giugno 2009, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Melkita riunitosi nel convento di Ain Traz (Libano) aveva finito di stabilire un supplemento legislativo al diritto particolare, un supplemento di testi legislativi, che contiene quattro parti:

- Statuto del Sinodo dei Vescovi (convocazione, membri, tempo della celebrazione del Sinodo, preparazione, chiusura...)
 - Statuto del Sinodo Permanente
 - Statuto del Tribunale Patriarcale

- Una legislazione speciale circa la rinuncia all'ufficio di un Vescovo eparchiale.

Questa versione non ha niente a che fare con le prime due versioni poiché si tratta di un contenuto completamente diverso.

Il 6 Giugno 2010 Gregorio III scrive ai suoi sudditi: con l'autorità conferita a noi, pubblichiamo questi testi legislativi che sono stati approvati dal Santo Sinodo. Questi sono vincolanti per un periodo di tre anni, poiché si tratta di un periodo di prova, dopo la quale, questi testi torneranno all'esame del Sinodo per l'approvazione finale.

Anche qui, alcuni dei testi legislativi pubblicati recentemente hanno bisogno di essere ristudiati e sviluppati. Ad esempio per quanto riguarda la rinuncia all'ufficio di Vescovo eparchiale. Il diritto particolare melkita propone il seguente: Il Patriarca informi il Sinodo Permanente della lettera di dimissione (رسالة الاستقالة), e si consulta con questi circa l'accettazione della rinuncia o la possibilità di posticiparla, e la decisione è lasciata al Patriarca decide di togliere la provvisione canonica al Vescovo che ha rinunciato all'ufficio, il Patriarca presenta la rinuncia al Sinodo Permanente per ottenere l'approvazione.

Dall'altra parte, il paragrafo 3 del can. 210 del *CCEO* è chiaro nell'affermare che per l'accettazione della rinuncia, il Patriarca necessita del consenso del Sinodo Permanente. In questo caso il diritto particolare ha bisogna di essere chiarito.

Quindi: abbiamo tre versioni: La I del 1994, si tratta della prima stesura del diritto particolare. Questa fu sviluppata e perfezionata nella II versione del 2003, la quale fu messa alla prova per tre anni. Finalmente, nel 2009 abbiamo la stesura di alcuni testi legislativi.

Conclusione

Siamo contenti del CCEO e del diritto particolare? Non lo so, ma lo spero davvero... ma è chiaro che bisogna lavorare ancora, e pregare che lo Spirito Santo ci illumini per poter capire meglio come bisogna governare le anime in un modo equo. È evidente che bisogna parlare e dialogare di più con la Santa Sede soprattutto per certi canoni del *CCEO*. Sono diverse le questioni fondamentali che hanno bisogno di più chiarezza: la questione dei chierici sposati nella diaspora, il territorio della Chiesa Patriarcale Melkita e quindi la questione dei tre titoli del nostro Patriarca Melkita Cattolico.

Ma una delle difficoltà che affrontiamo quotidianamente è il fatto che per noi orientali le consuetudini, i costumi e le tradizioni locali sono tuttora molto importanti per la nostra vita giornaliera, e questo fatto dà meno spazio sia al diritto comune che al diritto particolare. Quindi osservare le leggi in genere non è facile nel nostro contesto Medio Orientale. Perciò vorrei prendere l'occasione di richiamare all'attenzione del Patriarca, come pure ai membri del Sinodo dei Vescovi Melkiti, ai chierici in genere, l'importanza di osservare diligentemente il diritto comune come quello particolare, poiché i prelati devono dare agli altri *Christi fideles* il buon esempio.